



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

## PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

### **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1987, N. 55 “DISCIPLINA DEI CANONI DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE NELLE ZONE PORTUALI DELLA SPONDA VENETA DEL LAGO DI GARDA. RIMOZIONE DI NATANTI E DI MATERIALI SOMMERSI”**

**Testo licenziato con modifiche dalla Commissione in sede referente ai sensi  
dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

#### **PROGETTO DI LEGGE N. 268**

d'iniziativa dei consiglieri Bozza, Boron, Venturini, Corsi, Piccinini e Valdegamberi.

licenziato il **31 luglio 2024** nella seduta n. **146**

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n.	43	0	0
Maggioranza richiesta	n.	22		

Relatore in Aula: il consigliere Alberto BOZZA

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1987, N. 55  
“DISCIPLINA DEI CANONI DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE  
DI AREE NELLE ZONE PORTUALI DELLA SPONDA VENETA DEL  
LAGO DI GARDA. RIMOZIONE DI NATANTI E DI MATERIALI  
SOMMERSI”**

*Relazione*

*Relatore: il consigliere Alberto BOZZA*

*Signor Presidente, colleghi Consiglieri,  
la legge regionale 24/11/1987, n. 55 ha disciplinato il regime delle concessioni  
per l'occupazione delle aree del lago di Garda di pertinenza della sponda veneta,  
fino a disciplinare il pagamento dei relativi canoni.*

*La successiva legge regionale 13/4/2001 n. 11 ha ripartito le varie  
funzioni fra gli enti locali in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998.*

*Attualmente il sistema delle competenze può essere riassunto come segue:*

- la Regione Veneto, avvalendosi della Direzione Infrastrutture e Trasporti, è competente per la navigazione nelle acque interne e per la portualità;*
- i Comuni, ai sensi della legge regionale 4/11/2002, n. 33, sono competenti per le attività turistico-ricreative (concessione ormeggi in area extraportuale);*
- il Genio Civile mantiene una competenza residuale sul lago di Garda ai sensi della deliberazione della Giunta regionale (dgr) n. 324 del 29/3/2003 relativamente ad eventuali altri usi, ovvero per le concessioni da rilasciare alla Regione stessa, alla Provincia, ai Comuni e loro Aziende ai sensi della dgr n. 279 del 4/2/2005.*

*Allo stato risulta siano presenti sulla sponda del lago di Garda di competenza della Regione Veneto complessivamente n. 27 porti pubblici di cui uno (Punta Cavallo nel comune di Torri del Benaco) non ha concessioni rilasciate; esistono inoltre ormeggi afferenti a concessioni private, con mappatura tenuta dai vari Comuni, per i quali tuttavia permane l'esigenza di vigilanza in considerazione del fine di pubblica utilità.*

*Si ritiene pertanto opportuno prevedere una gestione unica, a cura di un medesimo soggetto, sia per le zone portuali (ormeggi pubblici) che per le zone extra portuali (ormeggi privati con concessione rilasciata da ciascun Comune territorialmente competente), garantendo così un approccio omogeneo e una gestione unitaria a cura di un unico soggetto.*

*Facendo riferimento alla ripartizione come sopra evidenziata, per quanto riguarda le tariffe e i canoni sull'area del lago di Garda, fatta salva la normativa già citata e relativa alle aree portuali, la Giunta regionale ha deliberato con provvedimento n. 1666/2008 stabilendo alcune riduzioni e deroghe nonché assegnando alla richiamata Direzione Infrastrutture e Trasporti il compito di rivedere la tariffazione già stabilita con precedente dgr n. 3749 del 2006.*

*Per le attività residuali di competenza del Genio Civile vengono applicate le tariffe ministeriali (come peraltro avviene per il rimanente demanio idrico) integrate, per il demanio lacuale, con la circolare ministeriale n. 318 del 1967, aggiornate annualmente come specificato nella dgr n. 524 del 2004.*

*Per quanto concerne la determinazione dei canoni di concessione attualmente questi vengono determinati con dgr: la citata n. 1666/2008, al punto*

3 del dispositivo, approva i “canoni di occupazione temporanea di aree demaniali del lago di Garda di competenza regionale” prevedendo esclusioni e riduzioni di un canone prestabilito.

Il Genio civile, per quanto riguarda la parte residuale sopra specificata, prevede riduzioni al 10% in linea con le previsioni dalla citata circolare n. 318/1967 per i soli Enti Pubblici per usi di pubblica utilità e senza finalità di lucro.

In base a quanto sopra evidenziato appare pertanto ragionevole introdurre alcune modifiche alla legge regionale n. 55/1987, prevedendo (tramite l'articolo 1) una disciplina unitaria per la gestione di tutti gli specchi acquei afferenti alla sponda veneta del lago di Garda, sia portuali che extraportuali.

L'articolo 2 del progetto di legge introduce il comma 1 bis dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 55/1987, disponendo che le modalità di determinazione del canone di concessione previste a favore dei sodalizi e associazioni nautiche di volontariato riconosciute, riferite alle aree portuali, siano estese anche alle aree extraportuali. Con tale precisazione viene così fatta chiarezza precisando che tale regime concessorio non è limitato alle sole aree portuali, ma piuttosto si riferisce, nell'ambito dei canoni di occupazione temporanea di aree demaniali del lago di Garda di competenza regionale, a tipologie e soggetti che, per la loro attività (ad esempio sodalizi e associazioni nautiche che esercitano attività sportive e sociali), hanno diritto a beneficiare della riduzione ovvero esenzione del canone senza distinzione tra localizzazione portuale o extra-portuale.

L'articolo 3 introduce una norma transitoria salvaguardando i regimi concessori in vigore, da applicarsi in maniera omogenea, fino all'approvazione di apposita disciplina da parte della Giunta regionale.

Completa il testo la norma finanziaria (articolo 4) che prende a riferimento la ricognizione effettuata fra gli 8 comuni della sponda veneta del lago (Peschiera, Lazise; Bardolino; Garda; Brenzone; Torri del Benaco, Malcesine; Castelnuovo del Garda) per un canone complessivo, richiesto dai vari Comuni alle associazioni nautiche senza finalità di lucro, pari a 40.000 euro annui, arrotondati per eccesso, per la parte di competenza della Regione Veneto.

In chiusura, va annotato che il provvedimento all'esame di quest'Assemblea, d'iniziativa consiliare, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 30 maggio 2024, dove ha assunto il numero 268 tra i progetti di legge dell'undicesima legislatura.

Il 5 giugno è stato assegnato in sede referente alla Prima Commissione.

Nella seduta del 26 giugno 2024 è stato illustrato ai componenti della medesima Commissione.

In data 25 luglio la Seconda Commissione ha espresso parere favorevole sul testo, per gli aspetti di competenza, fornendo contestualmente alcune indicazioni alla Prima Commissione che, nella seduta del 31 luglio, ha esaminato l'articolato, recependo alcuni emendamenti depositati dal primo firmatario in data 30 luglio 2024; successivamente ha concluso i propri lavori licenziandolo all'unanimità.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini, Sandonà, Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi con delega Cestari, Favero), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza), Veneta Autonomia (Piccinini),

*Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Soranzo), Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto).*

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1987, N. 55  
“DISCIPLINA DEI CANONI DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE  
DI AREE NELLE ZONE PORTUALI DELLA SPONDA VENETA DEL  
LAGO DI GARDA. RIMOZIONE DI NATANTI E DI MATERIALI  
SOMMERSI”**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55  
“Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone  
portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di  
materiali sommersi”.**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55, dopo la frase: *“La presente legge disciplina la imposizione dei canoni di concessione per l'occupazione di aree”*, le parole: *“nelle zone portuali”* sono soppresse e sostituite dalle seguenti: *“afferenti la totalità degli specchi acquei”*.

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55  
“Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone  
portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di  
materiali sommersi”.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 è aggiunto il seguente:

*“1 bis. Le riduzioni di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano anche alle concessioni del demanio extraportuale.”.*

**Art. 3 - Norma transitoria.**

1. Fino all'approvazione di apposita disciplina da parte della Giunta Regionale, restano in vigore in via transitoria le modalità di determinazione dei canoni attualmente in uso, da applicarsi in maniera omogenea per la totalità degli specchi d'acqua e per il tratto di costa del lago di Garda per la sponda veneta.

**Art. 4 - Norma finanziaria.**

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificate in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 (Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”) si fa fronte riducendo di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

## INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 "Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi". .....	4
Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 "Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi". .....	4
Art. 3 - Norma transitoria. ....	4
Art. 4 - Norma finanziaria.....	4